

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente il sussidiamento degli uffici comunali e consortili del lavoro

(del 24 gennaio 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Gran Consiglio approvò il 27 febbraio 1952 la legge sul servizio di collocamento, la quale ai suoi articoli 8 e 9 prescrive :

« *Art. 8.* — La retribuzione annua minima dei gerenti degli Uffici comunali o consortili viene stabilita con decreto esecutivo, in base al numero degli abitanti e delle persone assicurate contro la disoccupazione ».

« *Art. 9.* — Lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio del 20 % ma al massimo di Fr. 400,— sulla retribuzione dei gerenti fissata a' sensi dell'art. 8. Per i Comuni che sono al beneficio del sussidio straordinario previsto dal decreto legislativo sugli onorari minimi dei segretari comunali, il sussidio dello Stato può essere aumentato fino al 50 %, sempre ritenuto il massimo di Fr. 400,—. Il Dipartimento fissa l'ammontare del sussidio cantonale ».

In data 7 febbraio 1961 l'on. Arnaldo Tamburini presentava al Gran Consiglio la seguente mozione :

« Valendomi delle facoltà concessemi dal regolamento, mi permetto chiedere al Governo di voler rinvenire sulla sua decisione in merito al contributo annuale ai Comuni per la gerenza degli Uffici del lavoro.

In particolare il contributo di Fr. 400,— non è equo per i Comuni di Chiasso, e gli altri centri, in quanto l'attività è tale, nel quadro generale delle mansioni inerenti al sempre più crescente sviluppo, che la somma di Fr. 400,— risulta irrisoria in confronto alle spese che i grossi Comuni devono sopportare per tale Ufficio, che esplica una funzione prevalentemente d'ordine cantonale.

Auspico cortesemente che il Governo vorrà rivedere la situazione e provvedere nel senso esposto ».

Innanzitutto va rilevato che il sussidio straordinario è stato abolito con l'adozione della legge sulla compensazione intercomunale e non viene più versato nemmeno a quei Comuni che non sono in compensazione.

Il sussidio cantonale, per l'anno 1967, fissato in base alla retribuzione calcolata sulle direttive dell'art. 8 del D.L. 27 febbraio 1952, è di Fr. 21.561,— su un totale di stipendi di Fr. 108.000,—. Naturalmente gli stipendi sono calcolati in base al numero degli abitanti e degli assicurati, non tenendo conto di quanto versano in più i Comuni con oltre 3.000 abitanti.

Anche aumentando la percentuale del sussidio cantonale, ma mantenendo il limite di Fr. 400,— al massimo, la spesa non sarebbe di gran lunga superiore. Ma il limite di Fr. 400,— ci sembra insostenibile. Va infatti rilevato che l'art. 5

che fissa la retribuzione dei gerenti in base al numero degli abitanti, al suo cpv. 2) recita :

« I Comuni con una popolazione di oltre 3000 abitanti fissano liberamente le retribuzioni dei gerenti, ritenuto tuttavia un minimo di 750,— franchi all'anno ».

Ora va rilevato che nei Comuni con oltre 3000 abitanti vi è, per l'Ufficio comunale del lavoro, un impiegato apposito, il cui stipendio può essere calcolato sulla media di Fr. 18.000,— all'anno. Versare su questa somma un sussidio di Fr. 400,— val praticamente come non versare nulla. Questa citazione dovrebbe da sola servire a dimostrare la necessità dell'abolizione del limite dei 400,— franchi.

Vi è poi da tenere in considerazione la situazione degli Uffici consortili del lavoro. Questi Uffici ricevono dallo Stato il sussidio fissato sulla retribuzione che spetterebbe ai gerenti degli Uffici dei singoli Comuni consorziati. Citiamo ad esempio l'Ufficio consortile di Lugano e dintorni, il quale dovendo far capo a due impiegati, ha una spesa annua di 48.000,— franchi. Il sussidio dello Stato per i nove Comuni consorziati, ammonta a Fr. 2.200,— cioè a meno del 5 % della spesa globale.

Questa situazione è già stata vagliata dai Comuni, i quali minacciano, se il contributo dello Stato non dovesse divenire più sostanzioso, di sciogliere il consorzio. Ed è da notare che questo consorzio svolge una notevole attività non solo a favore dei Comuni consorziati, ma anche di quasi tutti i Comuni del Luganese.

Una differenziazione tra il sussidiamento degli Uffici comunali del lavoro e quello degli Uffici consortili si impone, in quanto, come già osservato, gli Uffici consortili esplicano completamente la loro attività nel ramo del collocamento, mentre i gerenti degli Uffici comunali dedicano al collocamento una minima parte della loro attività.

Tale differenziazione dovrebbe inoltre costituire un incentivo per incrementare tale forma di organizzazione amministrativa, che presenta, in base all'esperienza di Lugano, un mezzo più efficace di controllo e di tempestivo intervento a favore di operai e imprenditori.

Allo scopo di contenere entro limiti ragionevoli e sopportabili la partecipazione finanziaria dello Stato all'esercizio dei Consorzi, proponiamo una disposizione che preveda un sussidio massimo del 25 %, allo scopo di permettere al Consiglio di Stato di adeguare il sussidio stesso all'estensione, importanza e fabbisogno dei singoli Consorzi.

Per queste considerazioni ci permettiamo proporre la modifica degli articoli 8 e 9 della legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952 in questo senso :

Art. 8: ¹ La retribuzione annua minima dei gerenti degli Uffici comunali del lavoro viene stabilita con decreto esecutivo in base al numero degli abitanti e delle persone assicurate contro la disoccupazione.

² Gli stipendi dei gerenti degli Uffici consortili del lavoro sono fissati dalla Delegazione consortile.

Art. 9: ¹ Lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio del 20 % ma al massimo di Fr. 800,— sulla retribuzione dei gerenti degli Uffici comunali del lavoro fissata a' sensi dell'art. 8.

² Agli Uffici consortili del lavoro lo Stato corrisponde un sussidio del 25 % sui salari effettivi del personale occupato.

Con questa variazione si avrà una maggiore uscita di Fr. 12.500,—. Il sussidio annuo che lo Stato dovrà versare raggiungerà la somma di Fr. 34/35.000,—.

Questa maggiore uscita potrà senz'altro preoccupare, ma se si vuole mantenere in vita gli Uffici consortili che danno una notevole attività e che possono essere considerati enti parastatali, è ovvio che lo Stato debba contribuire in misura maggiore di quella fatta finora.

Vi proponiamo pertanto di dare la vostra adesione all'annesso disegno di modifica della legge sul servizio di collocamento.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica gli articoli 8 e 9 della legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 gennaio 1968 n. 1501 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli articoli 8 e 9 della legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 8

¹ La retribuzione annua minima dei gerenti degli Uffici comunali del lavoro viene stabilita con decreto esecutivo, in base al numero degli abitanti e delle persone assicurate contro la disoccupazione.

² Per i gerenti degli Uffici consortili del lavoro gli stipendi vengono fissati dalla delegazione consortile.

Art. 9

¹ Lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio del 20 % ma al massimo di Fr. 800,—, sulla retribuzione dei gerenti degli Uffici comunali del lavoro fissata a' sensi dell'art. 8.

² Agli Uffici consortili di collocamento lo Stato corrisponde un sussidio fino al massimo del 25 % sugli stipendi effettivi del personale occupato.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.
